

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OIL N. 136/1971 SUL BENZENE - ANNO 2024

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 136 del 1971 sul benzene, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano nell'anno 2015 (**ALL. 1**), con riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

Premessa al quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento che recepisce le previsioni della Convenzione è rimasto invariato rispetto a quanto riportato nel precedente Rapporto:

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare **l'Allegato 2 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**. Nello specifico, il Titolo IX (*Sostanze pericolose*) - Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), l'Allegato XXXVIII (*Valori limite di esposizione professionale*) e l'Allegato XLIII (*Valori limite di esposizione professionale*), per gli aspetti concernenti il valore limite di esposizione al benzene.
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (**ALL. 3**)¹ concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successivo Regolamento (UE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009² e Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione del 4 settembre 2015³, recanti modifica all'allegato XVII (*Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi*) del Regolamento (REACH) per quanto riguarda il benzene.

Il suddetto Regolamento (CE) n. 1907/2006, all'Allegato XVII, punto 5, stabilisce che il benzene libero non è ammesso nei giocattoli o loro parti laddove la concentrazione sia superiore a 5 mg/kg (0,0005%) del peso degli stessi o loro parti. Inoltre, non è ammessa l'immissione sul mercato e l'uso del benzene né come sostanza, né come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa. A tale divieto fa eccezione il benzene utilizzato nei combustibili per motori (soggetti alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998)⁴ e nelle sostanze e miscele destinate ad essere utilizzate nei processi industriali che non consentono l'emissione in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti.

ARTICOLO 1

In merito all'articolo 1 dalla Convenzione ed alla domanda concernente lo stesso, si rinvia alla normativa riportata in premessa - Titolo IX, Capo II del decreto legislativo n. 81/2008 e Regolamento (CE) n. 1907/2006

¹ Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

² Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII.

³ Regolamento recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il benzene.

⁴ Direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.

(REACH) -, e si riferisce che è in fase di recepimento la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, *che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro* (**ALL. 4**).

La citata direttiva sancisce che il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 A) di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008⁵ (**ALL. 5**) ed è, pertanto, un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004⁶ (**ALL. 6**) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva (UE) 2022/431 stabilisce, in Europa, un valore limite di esposizione professionale al benzene pari a 0,2 ppm (0,66 mg/m³). Tale direttiva, entrata in vigore il 5 aprile 2022, concede agli Stati membri un periodo di due anni per il relativo recepimento nelle rispettive legislazioni nazionali. In Italia, detto recepimento era atteso entro il 5 aprile 2024. In data 10 giugno 2024 è stato trasmesso al Senato della Repubblica uno "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro". L'articolo 21 (*Modifiche agli allegati 3 B, XXXVIII, XLIII e XXXIX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*) del citato schema di decreto legislativo, al comma 4, prevede la sostituzione dell'Allegato XLIII del decreto legislativo n. 81/2008 con l'Allegato B (*Allegato XLIII valori limite di esposizione professionale di cui al Titolo IX, Capo II*). Quest'ultimo stabilisce i valori limite di esposizione di seguito riportati: "1 ppm (3,25 mg/m³) fino al 5 aprile 2024; 0,5 ppm (1,65 mg/m³) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026". Tale periodo transitorio è stato ritenuto necessario in considerazione delle difficoltà di alcuni settori lavorativi nel rispettare, nel breve periodo, il valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³) previsto dalla direttiva (UE) 2022/431.

ARTICOLO 2

In ordine all'articolo 2 della Convenzione, ed al relativo quesito 2, si evidenzia che le limitazioni all'uso del benzene ed ai prodotti che lo contengono hanno determinato la necessità di utilizzare agenti chimici sostitutivi che risultino innocui o meno nocivi. Nello specifico, tale disposizione è stata attuata dai commi 1 e 2 dell'articolo 235 (*Sostituzione e riduzione*) del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., Titolo IX, Capo II. Ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo 235: "Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori".

In conformità al comma 2 del medesimo articolo: "Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile".

La violazione degli obblighi normativamente previsti a carico del datore di lavoro di cui al citato articolo 235 del Testo Unico è espressamente sanzionata nel medesimo decreto.

⁵ Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁶ Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

ARTICOLO 3

Per quanto concerne l'articolo 3 della Convenzione e in relazione al quesito posto, come specificato nel precedente Rapporto, non esistono nel sistema italiano deroghe temporanee in riferimento alle disposizioni richiamate nel presente articolo.

ARTICOLO 4

In merito al quesito di cui all'articolo 4 della Convenzione ed alla relativa domanda posta, si evidenzia che in Italia è vietato l'uso del benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa - comma 1, articolo 1 del decreto interministeriale (Lavoro, Sanità, Industria) del 10 dicembre 1996, n. 707 recante: *"Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative"* (ALL. 7).

In conformità al comma 2 del medesimo articolo 1, il divieto non si applica:

- a) ai carburanti contemplati dal decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
- c) alle sostanze e preparati usati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi;
- d) ai residui oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915⁷, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 235 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e si rappresenta che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 235, qualora il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile *"il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile"*. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII del decreto legislativo n. 81/2008.

ARTICOLO 5

Con riferimento all'articolo 5 della Convenzione, e con riferimento al quesito specifico, come riportato nel precedente Rapporto, occorre richiamare l'articolo 237 (*Misure tecniche, organizzative, procedurali*) e l'articolo 238 (*Misure tecniche*) del decreto legislativo n. 81/2008, che prescrivono determinati obblighi a carico del datore di lavoro a tutela dei lavoratori esposti al benzene. Tuttavia, si evidenzia che alcuni dei suddetti obblighi sono disciplinati espressamente anche dalla disciplina riportata in premessa, nonché dai Regolamenti comunitari indicati all'articolo 1 del presente Rapporto.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza, tra l'altro, prevede espressamente che la valutazione del rischio, di cui al comma 1 dell'articolo 223 (*Valutazione dei rischi*) e all'articolo 236 (*Valutazione del rischio*) del decreto legislativo n. 81/2008, sia soggetta ad aggiornamenti periodici che prendano atto della eventuale variazione della classificazione di pericolo da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni e delle condizioni operative di lavoro.

⁷ "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".

ARTICOLO 6

In relazione all'articolo 6 della Convenzione e relativa domanda, si richiama l'espresso divieto dell'articolo 235 del decreto legislativo n. 81/2008, così come esplicitato agli articoli 2 e 4 del presente Rapporto. Si richiama, altresì, l'articolo 237, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo, secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo, sanzionato di *"provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo"*. Gli obblighi di controllo gravano sull'Ispettorato nazionale del lavoro in coordinamento con le ASL.

ARTICOLO 7

Per quanto concerne le disposizioni del presente articolo e relativa domanda, occorre fare nuovamente riferimento all'articolo 235 del decreto legislativo n. 81/2008, in ordine al quale si richiama quanto già esposto agli articoli 2, 4 e 6 del presente Rapporto.

ARTICOLO 8

In merito all'articolo 8 della Convenzione, si conferma quanto riferito nel precedente Rapporto in cui sono state riportate le disposizioni di cui al Titolo III (*Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale*), Capo II (*Uso dei dispositivi di protezione individuale*) del decreto legislativo n. 81/2008, articoli da 74 a 79. L'articolo 74 (*Definizioni*) fornisce una chiara definizione del dispositivo di protezione individuale (DPI) per cui si intende: *"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"*.

Le misure di protezione collettiva (DPC) sono invece dispositivi che proteggono un gruppo di persone esposte ad un certo rischio piuttosto che un singolo lavoratore. Esse possono consistere anche nella ventilazione generale e nell'aspirazione localizzata. Appare opportuno evidenziare che l'articolo 15 (*Misure generali di tutela*), comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 81/2008, stabilisce *"la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"*.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo in esame, nel quale si fa riferimento al valore massimo di concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro (contemplato al paragrafo 2, dell'articolo 6 della Convenzione) sono attuate inoltre dall'articolo 240 (*Esposizione non prevedibile*) e dall'articolo 241 (*Operazioni lavorative particolari*) del decreto legislativo n. 81/2008 che disciplinano una serie di misure che il datore di lavoro deve obbligatoriamente attuare nei casi in cui si verifichi un'esposizione improvvisa e non prevedibile.

ARTICOLO 9

Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della Convenzione e relativa domanda, si richiama espressamente il decreto legislativo n. 81/2008. Nel dettaglio:

- articolo 25 (*Obblighi del medico competente*), comma 1, lettere a), b), g) ed h);
- articolo 41 (*Sorveglianza sanitaria*), commi 1, 2 e 6;
- articolo 242 (*Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche*).

Si ricorda anche il sistema articolato di competenze e responsabilità previsto a livello generale ed aziendale dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che, oltre alle figure sanitarie sopra indicate, prescrive una serie di obblighi a carico del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (articolo 32), dell'Addetto al servizio di prevenzione e protezione (articolo 32, lettera l) e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 47) del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10

In merito al presente articolo ed alla relativa domanda, si richiama il precitato articolo 25 del decreto legislativo n. 81/2008 nonché l'articolo 38 (*Titoli e requisiti del medico competente*) e l'articolo 39 (*Svolgimento dell'attività di medico competente*) del decreto medesimo. L'articolo 39, al comma 5, espressamente prevede che: *"il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri"*. Pertanto, nessuna spesa per le visite mediche potrà essere imputata ai lavoratori.

ARTICOLO 11

Per quanto concerne la tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza ed allattamento, si comunica che, con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39⁸ (**ALL. 8**), è stata recepita la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Il sopra citato decreto legislativo, all'articolo 2 (*Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*) modifica l'Allegato C del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (**ALL. 9**)⁹ - *Testo Unico sulla maternità e paternità* - relativo agli agenti, ai processi e alle condizioni di lavoro introducendo una serie di limiti e divieti espressi in ordine alle sostanze nocive o potenzialmente nocive. In particolare, il punto 3 del sopra citato Allegato C, elenca espressamente le classi e le categorie di pericolo riferiti alle sostanze e alle miscele di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si conferma quanto esposto nel precedente Rapporto in merito alla tutela dei giovani sul lavoro, disciplinata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 recante: *"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"* (**ALL. 10**).

⁸ Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

⁹ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

ARTICOLO 12

In merito al quesito di cui all'articolo 12 ed alla relativa domanda si richiama espressamente l'articolo 239 (*Informazione e formazione*), comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, Titolo I (*Questioni generali*), articolo 4 (*Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio*).

ARTICOLO 13

In relazione all'articolo 13 della Convenzione e relativa domanda, si rappresenta che il sopra menzionato articolo 239 del decreto legislativo n. 81/2008, ai commi 1 e 2, prescrive l'obbligo, sanzionato in capo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, specifiche informazioni ed istruzioni, nonché un'adeguata formazione. Il datore di lavoro è comunque tenuto ad aggiornare tale obbligo sulla base dei criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008, articolo 4, e al Regolamento REACH, Titolo XI (*Inventario delle classificazioni e delle etichettature*), articoli 114 (*Inventario delle classificazioni e delle etichettature*) e 115 (*Armonizzazione delle classificazioni e delle etichettature*).

ARTICOLO 14

In ordine all'articolo 14 della Convenzione e relativa domanda, si rappresenta che, con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149¹⁰ (**ALL. 11**) è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "*Ispettorato Nazionale del Lavoro*" (di seguito "Ispettorato"). Quest'ultima ha integrato in un'unica Agenzia i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), con il preciso scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'Ispettorato ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, nonché sotto il controllo della Corte dei conti.

Esso esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Allo stesso competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi. L'Ispettorato emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In base alle direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato fa proposte inerenti agli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro realizzazione; forma e aggiorna il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL.

Rispetto a quanto riportato nel Rapporto del 2015, si segnalano le modifiche apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze*

¹⁰ Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

indifferibili (ALL. 12), convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215¹¹. Conformemente alle disposizioni di quest'ultimo, è stata nuovamente attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la competenza ad esercitare l'azione ispettiva in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, in coordinamento con i relativi servizi delle aziende sanitarie locali (A.S.L.). È stato, pertanto, modificato il comma 4 dell'articolo 13 (Vigilanza) del decreto legislativo n. 81/2008, nei termini che seguono: "4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008".

In riferimento all'attività di ispezione svolta, si ribadisce quanto riportato nel Rapporto 2015 secondo cui l'attività di controllo e vigilanza prevede l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di:

- individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori;
- verificare l'adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali;
- individuare le cause e determinare eventuali responsabilità in caso di infortuni e malattie professionali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*) del citato Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, gli ispettori del lavoro possono disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale anche in caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La predetta attività si esegue attraverso l'accesso del personale ispettivo negli impianti e nei locali di lavoro, effettuando controlli a vista su macchine e attrezzature, rilievi fotografici, misure ambientali istantanee (agenti chimici), controlli sui dispositivi di protezione individuale e loro uso da parte dei lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro e, in genere, su quanto previsto dalla normativa e, nello specifico, dal Titolo IX, Capo II e dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 81/2008.

Per poter accedere ai luoghi di lavoro e compiere le attività di cui sopra l'ispettore del lavoro si avvale del potere di accesso attribuitogli ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 - *Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ALL. 13)*, che definisce la modalità attraverso cui si esplica la funzione amministrativa di vigilanza sull'attuazione delle leggi in materia di salute e sicurezza.

Se non vengono rilevate violazioni, né di natura penale, né amministrativa e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude. Se invece all'esito delle ispezioni vengono riscontrate violazioni alla normativa sulla sicurezza, il personale ispettivo provvede, in presenza di illeciti amministrativi, ad irrogare le relative sanzioni. In presenza di illeciti penali di natura contravvenzionale (puniti con la pena dell'arresto o dell'ammenda) il personale ispettivo applica le disposizioni in materia di prescrizione obbligatoria - articolo 301 (*Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*) del decreto legislativo n. 81/2008.

Con il menzionato provvedimento di prescrizione l'ispettore del lavoro, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria prescrive al contravventore termine e condizioni per sanare le irregolarità accertate.

Si ricorda che il personale ispettivo è tenuto ad inviare la notizia di reato - articolo 347 (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) del Codice di procedura penale - al Pubblico ministero del Tribunale competente per

¹¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

territorio per l'apertura del relativo fascicolo penale. Il procedimento rimane sospeso in attesa dell'esito della prescrizione: se entro i termini di tempo prestabiliti il contravventore adempie alla prescrizione, ripristinando le condizioni di sicurezza e pagando l'ammenda comminata, il reato si estingue ed il Pubblico ministero, avutane informazione dall'ispettore, chiude il procedimento archiviando il fascicolo.

In riferimento al presente articolo e a completamento delle informazioni finora esposte, si forniscono, nella tabella sottostante, i dati statistici rilevati dall'INAIL relativamente alle malattie professionali accertate positivamente da attribuirsi all'agente causale "benzene", nel quinquennio 2018-2022 (rilevazione al 31/10/2023).

Tavola 1 - Malattie professionali riconosciute positivamente per Settore/Categoria di malattia accertata codifica ICD-10 e Anno di protocollazione 2018-2022 (Rilevazione al 31/10/2023)						
	2018	2019	2020	2021	2022	Totale quinque nnio
(AGENTI CHIMICI COMPOSTI ORGANICI IDROCARBURI)						
Benzene	14	7	2	4	1	28
di cui:						
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89):	-	-	1	-	-	1
<i>- Anemia aplastica ed altre anemie (D60-D64)</i>	-	-	1	-	-	1
Tumori (C00-D48):	14	7	1	4	1	27
<i>- Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)</i>	6	6	1	2	1	16
<i>- Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe (C00-C14)</i>	1	-	-	-	-	1
<i>- Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)</i>	1	-	-	1	-	2
<i>- Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)</i>	6	1	-	1	-	8

Fonte: INAIL – Consulenza Statistico Attuariale – Settore Osservatorio Statistico Infortuni e Malattia

Il presente Rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (ALL. 14).

ALLEGATI

- 1.** Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione OIL n. 136/1971 - anno 2015
- 2.** Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- 3.** Regolamento (CE) n. 1907/2006
- 4.** Direttiva (UE) 2022/431
- 5.** Regolamento (CE) n. 1272/2008
- 6.** Direttiva 2004/37/CE
- 7.** Decreto interministeriale 10 dicembre 1996, n. 707
- 8.** Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
- 9.** Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- 10.** Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
- 11.** Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
- 12.** Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
- 13.** Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520
- 14.** Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente Rapporto.